



CITTÀ DI VENTIMIGLIA

(PROVINCIA DI IMPERIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 34 del 08/07/2021

**OGGETTO: TRIBUTI. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI –
ADOZIONE**

L'anno duemilaventuno addì otto del mese di luglio alle ore 19:30 nella sala Consiliare di Piazza della Libertà 3, convocato ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di seconda convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

<i>N.</i>	<i>Cognome e nome</i>		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	SCULLINO GAETANO	Sindaco	X	
2	SPINOSI ANDREA	Presidente	X	
3	CALIMERA DOMENICO	Consigliere	X	
4	BEVILACQUA MARCELLO	Consigliere	X	
5	NAZZARI ROBERTO	Consigliere	X	
6	GIORDANENGO MASSIMO	Consigliere	X	
7	PALMERO GIUSEPPE	Consigliere	X in videoconferenza	
8	REA MAURIZIO	Consigliere	X	
9	D'ANDREA CRISTINA	Consigliere	X	
10	ISNARDI BARTOLOMEO	Consigliere	X	
11	MAURO FRANCESCO	Consigliere	X in videoconferenza	
12	SISMONDINI GABRIELE	Consigliere	X	
13	IOCLANO ENRICO	Consigliere		X
14	DE LEO DOMENICO	Consigliere	X	
15	LEUZZI FEDERICA	Consigliere	X	
16	D'EUSEBIO MASSIMO	Consigliere		X
17	BALLESTRA ALBERTO	Consigliere		X

Dei consiglieri assenti giustificano: Ioculano Enrico, D'Eusebio Massimo e Ballestra Alberto.

Sono presenti gli Assessori: Bertolucci Simone, Panetta Tiziana e De Villa Matteo.

Partecipa in qualità di Segretario Verbalizzante la Dott.ssa Monica Di Marco - Segretario Generale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Andrea Spinosi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti..."*;

RICHIAMATA la vigente regolamentazione della TARI, in oggi disciplinata all'interno del "Regolamento I.U.C." approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 30.10.2013, integrato e modificato con deliberazione Consiliare n° 26 del 27.04.2017, dal quale è stata tra l'altro già disapplicata la parte relativa alla IMU, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 27/07/2020, ad oggetto "Regolamento disciplinante l'applicazione della nuova IMU", in vigore dal 1° Gennaio 2020 ai sensi dell'art. 1, commi 739 e segg., della Legge n. 160/2019;

RILEVATO che:

- il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ("Testo Unico Ambientale") sotto vari profili;
- in particolare, il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020), sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani, interviene:
 - sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
 - sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;
 - sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006;
- il decreto legislativo 3/09/2020 n. 116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del medesimo decreto *"al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021"*;

CONSIDERATO pertanto che è indispensabile aggiornare la vigente disciplina comunale della TARI, innovando principalmente quanto segue:

- cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, la definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b)-ter, sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica, nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del Codice Ambientale;
- cambia, secondo la nuova formulazione dell'articolo 184 del TUA, la definizione di rifiuto speciale: sono speciali, ai sensi ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse, nonché, ai sensi dell'art.

184, comma 3, lett. b), g), i), i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso;

- le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali, mentre restano tassabili le superfici (mense, uffici, servizi) che non hanno collegamento, quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3;
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art. 184 del TUA, i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani, in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato "L quinquies"; detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani;
- ai sensi dell'art. 184, comma 3, del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d); e); f); h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica;
- il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26/09/2020, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.116/2020; pertanto, in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198, comma 2, del TUA, perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera *ex lege*;
- per i titolari di utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero determinate quantità di rifiuti urbani con oneri a proprio carico viene prevista la possibilità di ottenere agevolazioni per la raccolta differenziata e l'avvio al recupero;
- a termini di quanto previsto dall'art. 1 comma 48 L.30 dicembre 2020 n.178, a decorrere dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi;
- con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale, disciplinato dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019, sostituirà a decorrere dal 01/01/2021 la TARI giornaliera, la quale continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea.

DATO ATTO che, per l'annualità in corso, a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, con la deliberazione consiliare di approvazione del PEF e delle tariffe TARI 2021:

- vengono fissate, in deroga, diverse scadenze del versamento;
- viene prevista una riduzione tariffaria per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che siano state costrette a sospendere l'attività o a esercitarla in forma ridotta, anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali, o che più di altre

abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura, tenendo conto anche della diversa capacità di ripresa delle varie categorie economiche dopo la fase cosiddetta di “lockdown”;

ATTESO che, in termini di effetti per il bilancio di previsione, gli esiti determinati dal contenuto del presente atto risultano adeguatamente valutati con la deliberazione consiliare di approvazione del PEF e delle tariffe TARI 2021, sottoposta a parere del Collegio dei Revisori;

VISTA la proposta di “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI”, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021 - allegato A - che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii., a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
- ai sensi dell'art.53 comma 16 della L.388/2000:
 - il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 - i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15 ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2021;

RILEVATO che a termini del D.l. n. 56 del 20 aprile 2021, “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021, con riferimento ai termini di approvazione delle Delibere regolamentari e tariffarie dei Tributi locali, questi sono automaticamente rinviati al 31 maggio 2021, eccezion fatta per i Regolamenti e le tariffe della Tari e della Tariffa corrispettiva che, solo per l’anno in corso, possono essere deliberate dai Comuni entro il 30 giugno, come già previsto dall’art. 30, comma 5, del Dl. n. 41/2021 (c.d. “*Decreto Sostegni*”);

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 42 del TUEL;

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

VISTI:

- il D.lgs. n.116/2020;
- l'art. 1, commi 641 e ss., della Legge 147/2013 e ss.mm.ii.;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 79 del 18/12/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 251 del 18/12/2020, esecutiva, di approvazione e di assegnazione del P.E.G. 2021/2023;

VISTO il vigente Statuto dell'Ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, alla presente allegati, espressi per la regolarità tecnica e contabile dal Dirigente dell'Area Amministrativa e Finanziaria Segretario Generale Dott.ssa Monica Di Marco;

RICHIAMATO il verbale della 3^a Commissione Consiliare Permanente - "*Bilancio Programmazione – Attività Produttive – Polizia Locale*", riunitasi il giorno 24/06/2021 e conservato agli atti del presente procedimento;

VISTO in particolare l'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 rubricato "Semplificazioni in materia di organi collegiali";

UDITI gli interventi dei presenti che hanno partecipato alla discussione generale, parte integrante del presente atto e che è conservata agli atti in formato digitale e consultabile sul sito istituzionale dell'Ente;

CON VOTI favorevoli n° 11, contrari n° 0, astenuti n° 3 (De Leo, Leuzzi e Sismondini), resi ed espressi per alzata di mano dai componenti presenti (Mauro e Palmero in videoconferenza);

DELIBERA

- 1) LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa, che quivi s'intendono integralmente richiamati e trascritti, il "*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI*", allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;

- 3) DI STABILIRE che le disposizioni del Regolamento decorrono dall'1/1/2021, ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
- 4) DI DARE ATTO che con il presente provvedimento sono abrogate tutte le vigenti disposizioni comunali in materia, ed in particolare il “REGOLAMENTO I.U.C.”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 30.10.2013, integrato e modificato con deliberazione Consiliare n° 26 del 27.04.2017;
- 5) DI REVOCARE ogni altro provvedimento comunale vigente in materia.

SUCCESSIVAMENTE, su proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali., approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli n° 14, contrari n° 0, astenuti n° 0, resi ed espressi per alzata di mano dai componenti presenti (Mauro e Palmero in videoconferenza);

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile (art. 134 co. 4 del TUEL).

Il resoconto integrale degli interventi, come da registrazione digitale, è conservato agli atti ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Andrea SPINOSI / INFOCERTS SPA

IL SEGRETARIO GENERALE

Di Marco Monica / ArubaPEC S.p.A.